

Accordo modificativo

del C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare

L' anno 2020 il 11 novembre, in Roma, Piazza di Villa Carpegna 58,

tra

- la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza – FEDERPOL, rappresentata dal Presidente Luciano Tommaso Ponzi

e

- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato – FESICA CONFISAL - rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, dal Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, dai componenti la Segreteria Generale Andrea De Stasio, Letizia Giello, Giuseppe Mancini, Carlo Ugolini, Carmine Camicia, Flaminia Mariani, Francesco di Matteo, Pasquale Inverno e Vincenzo Minissale;

si è stipulato il presente accordo modificativo del C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, riguardante i seguenti articoli:

- Art. 2 (Declaratoria)

Al fine di favorire un graduale allineamento professionale e retributivo dei lavoratori, tenuto conto degli oneri di formazione e addestramento che il datore di lavoro deve affrontare nella fase iniziale del rapporto di lavoro, le parti stabiliscono di integrare l'art.2 del C.C.N.L. come segue:

Settimo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che non richiedono il possesso di alcuna conoscenza pratica, ovvero si occupano di esclusive attività basilari che non richiedono una specifica formazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questo livello:

- *Presidio della portineria in modalità semplificata;*
- *Addetto alla reception, accoglienza e prime informazioni;*
- *Gestione aree di sosta, con specifico riferimento alla viabilità;*
- *Addetto alla sicurezza semplice.*



Trascorsi 24 mesi dall'assunzione i suddetti lavoratori verranno inquadrati al sesto livello. Tale passaggio non comporterà necessariamente un cambiamento delle mansioni assegnate.

- Art. 25 (lavoro intermittente o a chiamata)

Al fine di individuare un percorso che renda concretamente attuabile la deroga all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 15 Giugno 2015 in tema di numero massimo di giornate complessive di utilizzo del lavoro intermittente, le parti stabiliscono di modificare il comma 2 dell'art. 25 del C.C.N.L. come segue:

Attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro a livello aziendale o territoriale, stipulati ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011, è possibile derogare al limite di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari stabilito dall'art 13, comma 3, del D.lgs. 15 Giugno 2015 n. 81. Si specifica, inoltre, che qualora il dipendente venga chiamato alla prestazione lavorativa, questa può consistere anche in una prestazione di durata inferiore alle 8 ore giornaliere previste per il contratto a tempo pieno, a condizione che ne sia data comunicazione al lavoratore, e quest'ultimo abbia accettato la richiesta dell'azienda.

- Art 41 (permessi retribuiti)

Al fine di rendere graduale l'incremento dei permessi retribuiti anche per i lavoratori già in forza, le parti stabiliscono di modificare l'art. 41 del C.C.N.L. inserendo i seguenti commi dopo il quinto comma del medesimo articolo:

Per i lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL la gradualità di cui al comma precedente decorre dalla suddetta data.


I permessi retribuiti sulla base dei due precedenti commi saranno dunque riconosciuti nella seguente misura:

<i>1° e 2° anno</i>	<i>3° e 4° anno</i>	<i>5° e 6° anno</i>	<i>Oltre il 6° anno</i>
<i>32 ore</i>	<i>56 ore</i>	<i>80 ore</i>	<i>104 ore</i>

Letto approvato e sottoscritto.

FEDERPOL

FESICA CONFISAL



Paolo Brezzi

Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti viene affidato di comune accordo a Sistema Impresa.